ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/5/CEE RELATIVA A PROBLEMI SANITARI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E DI ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 8

Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale

(Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale). Il Ministero della sanita' riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale. Il riconoscimento di idoneita' sostituisce, solo ai fini del presente decreto, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Al fine del riconoscimento di idoneita' il responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanita' corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unita' sanitaria locale. Copia dell'istanza di cui al comma 3 viene inviata al Ministero della sanita' unitamente al parere favorevole del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale ai fini del rilascio del riconoscimento provvisorio; il Ministero della sanita', previo esame della documentazione ricevuta, rilascia il riconoscimento provvisorio ed il relativo numero ai fini dell'avvio dell'attivita' produttiva. Entro novanta giorni dalla data di ricezione, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita' l'istanza completa degli allegati, dei verbali delle ispezioni svolte e del proprio parere circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3. Sulla base degli atti istruttori e degli accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della sanita', entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 5:

a) conferma o revoca il riconoscimento veterinario e il relativo numero;

b) comunica alla regione o provincia autonoma e all'impresa le carenze riscontrate assegnando un termine per la rimozione; a seguito della comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o del decorso del termine, il Ministero della sanita' effettua gli accertamenti necessari e provvede alla conferma o alla revoca del riconoscimento. Il Ministero della sanita' elabora e aggiorna modulistica e documentazione necessarie ai fini del procedimento previsto dal presente articolo. Il Ministero della sanita' procede

periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti, alla verifica dell'uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali. Il Ministero della sanita', tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 8, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti. Il Ministero della sanita' invia copia dell'elenco di cui al comma 1 e di ogni sua modifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea.

Versione in vigore dal 25 maggio 1996, non più in vigore dal 24 novembre 2007 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-537-1992/art-8-procedura-di-riconoscimento-di-stabilimenti-per-la-produzione-di/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it